

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Antonio Magliona
Davide Scotti
Giovanni Alicandri
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 23 gennaio 2013

Rif. GR/cm/cc

Clienti Loro Sede

CIRCOLARE N. 5/2013

Dal 1° gennaio 2013 obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali fuori campo Iva

Una delle principali novità in materia di fatturazione introdotte dalla Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE, è l'ampliamento delle operazioni per le quali è prevista l'emissione della fattura (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).

Il nuovo comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'obbligo di fatturazione per le cessioni e prestazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, in difetto cioè del presupposto territoriale.

L'obbligo di fatturazione è disciplinato distintamente a seconda del luogo di effettuazione dell'operazione, situato in altro Paese UE o al di fuori della UE.

Per operazioni effettuate al di fuori della UE, si intendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dell'Unione europea. Pertanto, in questi casi, la fattura va sempre emessa (indicando la dicitura "operazione non soggetta") a prescindere dallo *status* (privato o soggetto passivo) e dalla residenza (IT, Ue o extraUe) della controparte.

Per le operazioni effettuate all'interno della UE è invece richiesto:

- sul piano oggettivo, che la cessione o prestazione non abbia natura bancaria o assicurativa, dovendo essere diversa da quelle elencate nell'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9) del D.P.R. n. 633/1972;
- sul piano soggettivo, che il destinatario del bene o servizio sia un soggetto passivo, debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Pertanto, la fattura va emessa (indicando la dicitura "inversione contabile") in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell'imposta nello Stato in cui l'operazione rileva territorialmente.

Infine, si precisa che tali operazioni extraterritoriali, soggette ad obbligo di fatturazione, concorrono alla formazione del volume d'affari ai fini Iva, per effetto della modifica apportata all'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (determinazione del volume d'affari).

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962